



**COMUNE DI PRESTINE**  
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*N. 16*  
*del 20/05/2014*

**OGGETTO:** Determinazione aliquote TASI anno 2014

L'anno 2014 addì venti del mese di maggio alle ore 18:00 nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge vigenti e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio, in sessione ordinaria ed in adunanza pubblica di Prima convocazione, come di seguito qui indicato.

All'appello risultano:

N°	Nome	Presente	Assente
1	MONCHIERI FRANCO	X	
2	TROMBINI LIONELLO	X	
3	MONCHIERI ALDO	X	
4	TROMBINI GERMANA	X	
5	TROMBINI MARCO	X	
6	IMPERADORI BENEDETTO	X	
7	MENDENI MARIO		X
8	ROSSA ETTORE	X	
9	MUSTO SALVATORE GIULIO		X
10	GIARELLI LUIGI		X
11	TROMBINI GISELLA		X
12	TOMERA LORENZO	X	
13	CORINI FERDINANDO	X	

**Presenti: 9    Assenti: 4**

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario comunale **dott.ssa Enrica Pedersini**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Franco Monchieri**, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

*UDITA la relazione del Sindaco che illustra la nuova imposta precisando che come già detto nella presentazione del regolamento, si tratta in sostanza di un'addizionale all'IMU, essendo calcolata sulla stessa base imponibile. La TASI è finalizzata ai servizi indivisibili quali manutenzione della viabilità e illuminazione pubblica. Essa grava in parte anche sugli inquilini per la quota del 30%. La proposta è quella di applicare l'aliquota base dell'1 per mille salvo che sulle seconde case dello 0,50 per mille.*

*Non si registrano interventi da parte dei consiglieri e assessori presenti;*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: *«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*
- che la disciplina inerente la suddetta imposta è stabilita dai commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013;

VISTO l'art. 1, commi 676-678 e 688 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

*«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*

*678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;*

*688 Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#), secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto*

compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo [17 del decreto legislativo n. 241 del 1997](#), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo [9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#). E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo [1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#); in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a congruaggio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#) la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.”;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta odierna, in particolare gli articoli

- N. 35 (Determinazione aliquote TASI) “Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”;
- N. 37 (Indicazione analitica dei servizi indivisibili): “Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, sono indicati i relativi costi alla cui copertura il tributo TASI è diretto”
- N. 38 (Detrazioni TASI) “Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote del tributo TASI di cui al precedente art. 35, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

- a) per l'abitazione principale e le sue pertinenze;
- b) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore o dal detentore e/o occupante.
- c) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato;
- d) le persone del nucleo familiare che abbiano dimora all'estero per più di sei mesi all'anno;

- N. 5, comma 11, che stabilisce il versamento per l'anno 2014 relativamente alla TASI in n. 2 rate : con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, con la possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno:

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Viabilità, circolazione e servizi connessi	80.900,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	33.000,00

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC), oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto:

- Part. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- Part. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i

*regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*

- Part. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*
- Particolare unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, pubblicato sulla GU del 30 aprile 2014, che differisce al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone: «15. *A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;*

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 TUEL, dal responsabile dell'area economico finanziaria rag. Valeria Fiorenza Dellanoce in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ATTESO che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

RITENUTO – ai sensi dell'art. 38, comma 5 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i. – che il presente provvedimento costituisce atto urgente e improrogabile, in considerazione delle scadenze dei termini per la pubblicazione delle tariffe su portale del federalismo fiscale prevista al 23 maggio 2014 e per l'approvazione del bilancio 2014 prevista al 31 luglio, poiché d'insediamento dei nuovi organi comunali previsto successivamente al 25 maggio 2014 non consentirebbe di rispettare i suddetti termini, dovendo tener conto dei tempi per la formulazione del parere del revisore dei conti e per il deposito degli atti per i 10 gg. successivi, e considerato che il presente provvedimento è atto presupposto al bilancio di previsione.

CON la seguente votazione espressa in forma palese:

Presenti:	n. 9
Votanti:	n. 8
Astenuti:	n. 1 (Sig. Tomera)
Favorevoli	n. 8
Contrari	n. 0

## D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2. 3) di fissare per l'anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	0,5
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze .....	0
3	Fabbricati produttivi cat. D (ad esclusione cat. D/10)	1
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale cat D/10 .....	1

1. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
2. di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, così come previsto dall' art. 33, comma 4 del regolamento comunale IUC, capo terzo dedicato alla TASI;
3. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Viabilità, circolazione e servizi connessi	80.900,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	33.000,00

4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ;
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC sottoposto all' approvazione del Consiglio Comunale nella seduta odierna;
6. di dare mandato al funzionario responsabile del tributo, rag. Valeria Fiorenza Dellanoce nominata con deliberazione G.C. n. 30 del 13/5/2014, di comunicare, **entro il 23/5/2014**, la presente deliberazione, in via telematica sul portale del Federalismo fiscale secondo le modalità stabilite dalla circolare MEF prot n. 4033 del 28/4/2014;

7. di dichiarare, stante l'urgenza, con voti favorevoli n 9, nessun astenuto e nessun contrario espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

*F.to Franco Monchieri*

IL CONSIGLIERE ANZIANO

*F.to Lionello Trombini*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to Dott.ssa Enrica Pedersini*

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Prestine, li 20/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*F.to Rag. Valeria Dellanoce*

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49, e art. 147bis del D.lgs. 18/08/2000, n° 267 esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Prestine, li 20/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*F.to Rag. Valeria Fiorenza Dellanoce*

---

**VISTO DI ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 147bis e 153, comma 5 d.lgs.267/2000 attesta la copertura finanziaria della spesa impegnata con il presente atto.

Prestine, li 20/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*F.to Rag. Valeria Fiorenza Dellanoce*

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

*(articoli 124 e 125, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)*

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata in data \_\_\_\_\_ all'albo pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Prestine, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to dott.ssa Enrica Pedersini*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

*(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)*

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Prestine, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to dott.ssa Enrica Pedersini*

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi del d. lgs 82/2005 s.m.i.



Prestine, 22/05/2014

Il Segretario Comunale *dott.ssa Enrica Pedersini*